



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS
ASSESSORATO DEI TRASPORTI

***SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
SU METROTRANVIA DI COMPETENZA DELLA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA***

RELAZIONE

***D.L. 18.10.2012, N.179, ART.34, CO. 20 E 21,
CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA L. N.221/2012
e art.7 del Reg. (CE) n.1370/2007***



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS
ASSESSORATO DEI TRASPORTI

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO METROTRANVIARIO – ARST SPA– RELAZIONE
AI SENSI DELL'ART. 34, COMMI 20 E 21 DEL DECRETO LEGGE 18/10/2012 N. 179
CONVERTITO IN LEGGE 17/12/2012 N. 221 E DELL'ART. 7 DEL REGOLAMENTO (CE)
1370/2007.**

L'articolo 34, comma 20 del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito in legge 17 dicembre 2012 n. 221 prevede che: *“Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che da conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.”*

L'articolo 7 par. 1 del Regolamento (CE) 1370/2007 prevede che ciascuna autorità competente rende pubblica una volta all'anno una relazione esaustiva sugli obblighi di servizio pubblico di sua competenza, sugli operatori del servizio pubblico prescelti e sulle compensazioni e diritti di esclusiva ad essi concessi a titolo di rimborso. Tale relazione consente il controllo e la valutazione delle prestazioni di servizi, della qualità e del finanziamento della rete dei trasporti pubblici e, ove opportuno, informa in merito alla natura e alla portata degli eventuali diritti di esclusiva concessi.

1) Quadro normativo di riferimento

A seguito dell'intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 4 del D.L. n. 138/2011 il quadro normativo del trasporto pubblico locale prevede quale modalità ordinaria di affidamento l'evidenza pubblica ma consente tuttavia alle amministrazioni di avvalersi delle ipotesi di deroga espressamente previste dall'art. 5, paragrafi 2, 4, 5 e 6, del Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, applicabile in virtù dei richiami esplicitamente contenuti all'art. 61 della legge 23 luglio 2009, n. 99 e all'art. 4 bis del D.L. n. 78/2009.

La disciplina di settore sulle modalità di affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale ha come riferimento i seguenti provvedimenti.

a) Normativa comunitaria

Il Regolamento (CE) 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia che abroga i regolamenti del



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS
ASSESSORATO DEI TRASPORTI

Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 prevede l'aggiudicazione dei contratti di servizio di trasporto pubblico locale mediante procedura di gara (art. 5, par. 3) nonché la facoltà, a meno che non sia vietato dalla legislazione nazionale, delle autorità competenti a livello locale:

- a) di fornire esse stesse servizi di trasporto pubblico di passeggeri o di procedere all'aggiudicazione diretta di contratti di servizi pubblico a un soggetto giuridicamente distinto su cui viene esercitato un controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture (art. 5, paragrafo 2);
- b) di aggiudicare direttamente i contratti di servizio pubblico il cui valore annuo medio stimato è inferiore a 1.000.000 euro oppure che riguardano la fornitura di servizi di trasporto pubblico di passeggeri inferiore a 300.000 km l'anno. Le soglie sono inoltre modificate in caso di affidamento a piccole e medie imprese (art. 5, paragrafo 4);
- c) di aggiudicare direttamente i contratti di servizio pubblico di trasporto per ferrovia, fatta eccezione per gli altri modi di trasporto su rotaia quali metropolitana o tram (art. 5, paragrafo 6);
- d) di prendere provvedimenti di emergenza in caso di interruzione del servizio o di pericolo imminente di interruzione, con aggiudicazione diretta di un contratto di servizio pubblico o una proroga consensuale di un contratto di servizio pubblico oppure di un'imposizione dell'obbligo di fornire determinati servizi pubblici, per una durata non superiore a due anni (art. 5, par. 5).

Qualora l'autorità competente decida di aggiudicare "in house" il servizio di trasporto pubblico locale è tenuta ad osservare una serie di regole e condizioni elencate nell'art. 5, paragrafo 2 che, a grandi linee, sono: la partecipazione pubblica totalitaria, il "controllo analogo", la destinazione prevalente dell'attività a favore dell'ente affidante.

b) Normativa nazionale

il **D.lgs. 422/1997** "Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della l. n. 59/1997" rappresenta la principale disciplina di riferimento del trasporto pubblico locale e prevede la procedura di gara per l'affidamento dei servizi.

L'art. 61 della legge 99/2009, ha stabilito che le autorità competenti all'aggiudicazione di contratti di servizio, anche in deroga alla disciplina di settore, possono avvalersi delle previsioni di cui all'art. 5, paragrafi 2, 4, 5 e 6, e all'art. 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS
ASSESSORATO DEI TRASPORTI

Con riferimento al periodo transitorio l'art. 8, paragrafo 2 del Regolamento, al quale fa riferimento il sopra citato articolo 61, stabilisce che l'aggiudicazione di contratti di servizio pubblico di trasporto per ferrovia o su strada si conforma al dettato di cui all'art. 5, a decorrere dal 3 dicembre 2019 e durante tale periodo transitorio gli stati membri adottano misure per conformarsi gradualmente alle modalità di affidamento dei servizi di cui all'art. 5 del regolamento.

Il Decreto legge 1 luglio 2009 n. 78 convertito in Legge n. 102/2009, all' art. 4 bis "Disposizioni in materia di trasporto pubblico" dispone che "Al fine di promuovere l'efficienza e la concorrenza nei singoli settori del trasporto pubblico, le autorità competenti, qualora si avvalgano delle previsioni di cui all'art. 5, paragrafo 2, del regolamento CE n. 1370/2007, devono aggiudicare tramite contestuale procedura ad evidenza pubblica almeno il 10 per cento dei servizi oggetto dell'affidamento a soggetti diversi da quelli sui quali esercitano il controllo analogo".

L' Allegato A alla Delibera n. 49 del 17 giugno 2015 dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti "*Misure per la redazione dei bandi e delle convenzioni relativi alle gare per l'assegnazione in esclusiva dei servizi di trasporto pubblico **locale passeggeri e definizione dei criteri per la nomina delle commissioni aggiudicatrici***", che alla Misura 18 "*Durata e proroga dei contratti di servizio*" cita:

- 1) La durata dei contratti di servizio è fissata nel rispetto dei termini massimi previsti dalle norme di riferimento, commisurando il periodo di affidamento in funzione della maggiore o minore entità degli investimenti richiesti, tenuto conto della modalità di ammortamento degli stessi.
- 2) L'ente affidante, conformemente all'articolo 4, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1370/2007, individua puntualmente negli atti di gara la possibilità di disporre la proroga del contratto di servizio, nonché il termine finale di cessazione della stessa.
- 3) Nei casi in cui sia necessario garantire la continuità del servizio di trasporto alla scadenza del precedente rapporto, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1370/2007, l'ente affidante, in alternativa alla adozione di provvedimenti di emergenza consistenti nell'aggiudicazione diretta di un nuovo contratto di servizio pubblico o nell'imposizione dell'obbligo di fornire determinati servizi pubblici, individua un periodo di estensione della durata del contratto non superiore a due anni. A tal fine, nel disporre la proroga della durata del contratto di servizio, l'ente affidante rende conto delle circostanze che giustificano il ricorso al provvedimento di emergenza, fornendone evidenza nella relazione ex articolo 34, comma 20 del decreto legge del 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2012, n. 221.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS
ASSESSORATO DEI TRASPORTI

c) Normativa regionale

La disciplina regionale in materia è contenuta nella **Legge regionale n. 21/2005** “Disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale in Sardegna” che, con riferimento alle procedure di affidamento dei servizi minimi del trasporto pubblico locale dispone all'art. 21, comma 1, che: *“La gestione dei servizi minimi è affidata con procedura concorsuale di evidenza pubblica in conformità della normativa comunitaria e nazionale e stipula di contratto di servizio della durata non inferiore a sei anni e non superiore a 9 anni”*; mentre al comma 3 prevede che *“La scelta del gestore è disposta mediante procedure concorsuali secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia”*.

2) Scelta della forma di affidamento ai sensi del Regolamento comunitario 1370/2007

Il ricorso all'affidamento diretto del servizio “in house” è una scelta consentita dall'ordinamento europeo in relazione a quanto previsto dal Regolamento comunitario 1370/2007 e, con specifico riferimento alla Società ARST SpA, le condizioni previste dall'art. 5, par. 2 del Regolamento si ritiene siano rispettate in quanto:

- Partecipazione pubblica totalitaria: la società ARST è partecipata al 100% dalla Regione Sardegna, unico socio;
- Controllo analogo: la Regione Sardegna esercita sulla società in house un controllo analogo a quello che esercita sui propri servizi come previsto dall'art. 27 dello statuto dell'ARST SpA e sulla base del decreto dell'Assessore dei trasporti n. 13 del 1/09/2009 e delle deliberazioni della Giunta regionale nn. 20/10 del 28/04/2009 e 42/5 del 23/10/2012;
- Destinazione prevalente dell'attività a favore dell'Ente affidante: la società ARST SpA esercisce la totalità dei propri servizi a favore della Regione Sardegna.

Tuttavia si sottolinea che la scelta “transitoria” riferita a un contratto della durata di due anni (ai sensi dell'art. 5, par. 5, del Regolamento 1370/2007) è stata valutata, a partire dall'anno 2015, quale strumento utile a garantire al territorio la certezza sulla prosecuzione dei servizi di trasporto pubblico locale su metrotranvia almeno fino a quando non verrà chiaramente definito il processo di pianificazione e programmazione in attuazione della legge regionale n. 21/2005 e non si perverrà ad una corretta quantificazione dei costi per il servizio di trasporto metrotranviario che devono essere valutati tenendo conto di uno scenario normativo in corso di definizione, alla luce in particolare della delibera dell'ART n. 49/2015 e in considerazione che il decreto sui costi standard non è stato ancora approvato.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS
ASSESSORATO DEI TRASPORTI

È di tutta evidenza infatti che il servizio di trasporto pubblico è un servizio essenziale che non può essere interrotto al fine di scongiurare gravi danni alla cittadinanza e al territorio.

Si vuole evidenziare altresì che la rete di metropolitana leggera di Cagliari è stata in questi ultimi anni oggetto di importanti investimenti da parte dell'amministrazione regionale con l'obiettivo di rendere tale infrastruttura l'asse portante della mobilità nell'ambito dei comuni dell'anello metropolitano. All'interno di questo scenario si inquadrano l'entrata in esercizio, a gennaio/aprile 2015, delle tratte San Gottardo-Policlinico e San Gottardo-Settimo San Pietro nonché l'aggiudicazione della gara d'appalto per la realizzazione della tratta Piazza Repubblica-Piazza Matteotti.

Inoltre, di concerto con le amministrazioni comunali, è in corso la definizione il tracciato della linea, di circa 9,5 km, che collegherà Cagliari con i principali comuni dell'area vasta, Monserrato, Selargius, Quartucciu e Quartu Sant'Elena.

Tutto ciò premesso anche per l'anno 2016, i servizi metrotranviari verranno erogati con riferimento al Contratto di Servizio (Rep. n. 4 del 27 aprile 2015) stipulato tra Regione e ARST SpA della durata di 2 anni (dal 01/01/2015- al 31/12/2016) ai sensi dell'Art. 5 comma 5 del Regolamento 1370/2007, periodo necessario ad approfondire la dinamica dei costi di processo dei servizi erogati da ARST sia per l'esercizio del servizio e che per la manutenzione dell'infrastruttura metrotranviaria, essenziali per valutare l'opportunità di procedere all'affidamento dei servizi tramite procedure di gara.

3) Obblighi di servizio pubblico e compensazioni economiche.

La disciplina vigente prevede l'obbligo della regolamentazione dei rapporti tra l'ente affidante e soggetto gestore mediante contratto di servizio. Lo stesso Regolamento 1370/2007 impone l'obbligo della regolamentazione contrattuale dei rapporti tra ente e gestori stabilendo che il contratto di servizio sia necessario tutte le volte in cui una autorità intende concedere al gestore un diritto di esclusiva e/o una compensazione per l'assolvimento di obblighi di servizio pubblico.

Un obbligo di servizio pubblico è finalizzato a garantire la prestazione di servizi di trasporto pubblico di passeggeri di interesse generale che un operatore, ove considerasse il proprio interesse commerciale, non si assumerebbe o non si assumerebbe nella stessa misura o alle stesse condizioni senza compenso. Pertanto, nel quadro istituito dal regolamento 1370/2007, gli stati membri dispongono di un'ampia discrezionalità nel definire gli obblighi di servizio pubblico in linea con le necessità degli utenti finali.

Gli obblighi di servizio definiti nella normativa vigente consistono nello svolgimento delle linee di trasporto su ferro a tariffe predeterminate.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS
ASSESSORATO DEI TRASPORTI

L'ARST SpA attualmente esercisce per conto della Regione Sardegna il servizio di trasporto pubblico su metrotranvia, a Cagliari lungo la linea Gottardo - Piazza Repubblica e a Sassari lungo la linea Emiciclo Garibaldi - S. Maria di Pisa. A partire da gennaio/aprile 2015, i servizi dell'area cagliaritana sono stati incrementati con l'entrata in esercizio delle linee San Gottardo - Policlinico e San Gottardo - Settimo San Pietro, per un ammontare complessivo di tramxkm pari a 730.000.

Il corrispettivo per lo svolgimento dei servizi previsto nel contratto di servizio verrà quantificato secondo la metodologia individuata con riferimento alla deliberazione della Giunta regionale n. 44/14 del 31.10.2007 e ammonterà, per ciascun anno, ad una cifra indicativa di circa 4,5 M€ (IVA inclusa).

Nelle more dell'entrata in vigore del nuovo sistema tariffario regionale, in corso di definizione, si applica il sistema tariffario attualmente utilizzato da ARST SpA e definito nella Determinazione dell'Assessorato dei Trasporti n. 582 del 30.08.2010.